



Regolamento d'investimento

Vita Invest | Strategia d'investi- mento propria dell'azienda

**Fondazione collettiva Vita Invest
della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo**

Contenuto

1 Informazioni generali	3		
2 principi e linee guida	3		
2.1 Investimento	3	7.2 Requisiti per la gestione e l'amministrazione patrimoniale (art. 48f OPP 2)	7
2.2 Riserve contributive del datore di lavoro	3	7.3 Evitare i conflitti d'interesse (art. 48h OPP 2)	7
2.3 Valor / Diversificazione	3	7.4 Rapporti giuridici con parti correlate (art. 48i OPP 2)	7
2.4 Capacità di rendimento/rischio	3	7.5 Operazioni per conto proprio (art. 48j OPP 2)	7
2.5 Liquidità	4	7.6 Restituzione dei vantaggi pecuniari (art. 48k OPP 2)	7
2.6 Esercizio dei diritti degli azionisti	4	7.7 Divulgazione (art. 48l OPP 2)	7
2.7 Momento degli investimenti / dei disinvestimenti	4	8 Controllo e reporting	7
3 Organizzazione	4	8.1 Gestione del deposito / deposito globale	7
3.1 Consiglio di fondazione	4	8.2 Contabilità dei titoli	7
3.2 Gestione della liquidità	4	8.3 Valutazione delle attività	8
3.3 Comitato di investimento	4	8.4 Segnalazione	8
3.4 Direzione	5	9 Costi di gestione patrimoniale	8
3.5 Gestori patrimoniali	5	10 Disposizioni finali	8
4 Strategia d'investimento	5		
4.1 Vita Invest Basic	5		
4.2 Portafoglio Vita Invest	5		
4.3 Strutture esterne	5		
5 Specifiche per gli impianti	5		
5.1 Classi di attività, principio	5		
5.2 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	5		
5.3 Obbligazioni	5		
5.4 Azioni	5		
5.5 Beni immobili	6		
5.6 Investimenti alternativi	6		
5.7 Infrastrutture	6		
5.8 Derivati	6		
5.9 prestito titoli	6		
5.10 Investimenti presso il datore di lavoro	6		
5.11 Espansione delle opportunità di investimento	6		
6 Riserva di fluttuazione del valore	6		
7 Integrità e lealtà	7		
7.1 Sottoposti	7		

Regolamento d'investimento

Edizione 2024

1 Informazioni generali

In applicazione della cifra 3 cpv. 6 dello statuto della fondazione, il comitato di cassa emana il presente regolamento d'investimento nel quadro della LPP (Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) e dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Esso definisce gli obiettivi e i principi, i compiti e le competenze da rispettare nella gestione del patrimonio delle casse di previdenza del datore di lavoro.

Gli cassa di previdenza del datore di lavoro gestiscono il patrimonio sotto la propria responsabilità secondo le disposizioni del presente regolamento d'investimento

Questo regolamento non si applica alla cassa di previdenza del datore di lavoro che attuano Autoinvestment. A queste casse di previdenza del datore di lavoro si applica il regolamento d'investimento per gli Autoinvestimenti.

2 principi e linee guida

Nell'esercizio della sua responsabilità di gestione ai sensi dell'art. 51a LPP e dell'art. 49a OPP 2, il comitato di cassa autorizza gli cassa di previdenza del datore di lavoro ad investire il patrimonio individuale, a condizione che tutte le disposizioni del presente regolamento siano pienamente rispettate. In particolare, si applicano le seguenti condizioni:

- A partire da un volume d'investimento di almeno CHF 1 000 000.-, il patrimonio previdenziale può essere investito in uno dei profili d'investimento standardizzati Difensivo, Bilanciato, Progressivo, Dinamico, Mix 20, Mix, 45 o Mix 65 della Zurigo Fondazione d'investimento secondo la cifra 4.1 (Vita Invest Basic);
- A partire da un volume d'investimento di almeno CHF 10 000 000.000, il patrimonio previdenziale

può essere investito conformemente alle cifre 4.2 e 4.3 (Portafoglio Vita Invest e investimenti esterni);

- la strategia d'investimento con le larghezze di banda tattiche e la necessaria riserva di fluttuazione del valore viene controllata dall'esperto di PF o da uno specialista indipendente in investimenti
- Gli adeguamenti della strategia e della riserva di fluttuazione del valore devono essere sottoposti al Consiglio di fondazione;
- la liquidità o la disponibilità del patrimonio, tenendo conto dei diritti delle persone assicurate, è garantita in ogni momento;
- il tesoriere o qualsiasi commissione d'investimento nominata ha un'adeguata competenza in materia di investimenti patrimoniali;
- l'istituto di previdenza del datore di lavoro incarica uno o più gestori patrimoniali che soddisfano i requisiti legali ai sensi dell'art. 48f OPP 2 di gestire l'investimento.

2.1 Investimento

2.1.1 Principi di investimento

Il patrimonio di un istituto di previdenza del datore di lavoro comprende le riserve contributive del datore di lavoro, il capitale di previdenza delle persone assicurate, le riserve tecniche, la riserva di fluttuazione del valore (WSR) ed eventuali fondi liberi.

Al momento del pensionamento, la persona assicurata e il suo diritto agli averi dell'istituto di previdenza del datore di lavoro (avere di vecchiaia, WSR, fondi liberi) vengono trasferiti all'istituto di previdenza a livello di fondazione.

A partire da questa data, per l'investimento di beni patrimoniali si applica il regolamento di investimento dell'Autoinvestment.

2.2 Riserve contributive del datore di lavoro

Il Comitato di cassa può decidere un tasso d'interesse, che in principiotutta-

via non può essere superiore all'interesse sul capitale di vecchiaia. Il Comitato di cassa può chiedere alla Fondazione di applicare un concetto di tasso d'interesse diverso per le riserve dei contributi del datore di lavoro (ad esempio, in base ai risultati). La Fondazione esamina il concetto di interesse richiesto per verificarne la conformità ai requisiti legali e normativi e prende una decisione finale.

2.3 Valor / Diversificazione

Il patrimonio della cassa di previdenza del datore di lavoro viene investito in considerazione degli obblighi assunti nei confronti dei beneficiari e in considerazione di un'adeguata ripartizione del rischio. In particolare, i fondi devono essere ripartiti tra diverse categorie d'investimento, regioni e settori economici (art. 50 cpv. 3 OPP 2).

In particolare, l'investimento del patrimonio deve garantire che l'equilibrio finanziario possa essere mantenuto e rafforzato a lungo termine.

2.4 Capacità di rendimento/rischio

Nel determinare l'allocazione strategica degli attivi (ASR), la capacità di rischio della cassa pensioni del datore di lavoro, il rendimento atteso a lungo termine e le caratteristiche di rischio delle varie categorie d'investimento e le condizioni quadro legali devono essere prese in considerazione.

L'obiettivo è quello di ottenere un rendimento complessivo in linea con il mercato, che a medio termine sia superiore al tasso d'interesse sul capitale di vecchiaia e che consenta di soddisfare il concetto di finanziamento della previdenza del datore di lavoro, nonché di costituire riserve e accantonamenti adeguati. Occorre evitare rischi sproporzionati.

La capacità di rischio del regime pensionistico del datore di lavoro e l'obiettivo di rendimento da perseguire con un adeguato livello di Valor devono essere

garantiti mediante una gestione delle passività patrimoniali in linea con i requisiti.

2.5 Liquidità

Il patrimonio deve essere investito in modo tale che la Fondazione collettiva Vita Invest della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata Fondazione) sia in grado di adempiere in ogni momento ai propri obblighi regolamentari in materia di prestazioni.

2.6 Esercizio dei diritti degli azionisti

Nei casi in cui le partecipazioni sono effettuate in modo indiretto, i diritti degli azionisti sono generalmente esercitati dai gestori di tali partecipazioni indirette.

Se la fondazione dispone di diritti di partecipazione nell'ambito del cosiddetto "voto per delega", il diritto di voto deve essere esercitato per quanto possibile.

In caso di investimenti diretti di azioni estere, i diritti degli azionisti vengono esercitati, ove possibile, secondo i seguenti principi:

Il diritto di voto degli azionisti viene esercitato sistematicamente nell'interesse degli assicurati, nel senso che serve al benessere a lungo termine dell'istituto di previdenza del datore di lavoro.

Il benessere a lungo termine del regime pensionistico del datore di lavoro è servito se le posizioni di voto sono definite nell'interesse a lungo termine degli azionisti, delle società e della società civile.

Il tesoriere determina in quale forma e da chi viene esercitato il diritto di voto.

2.7 Momento degli investimenti / dei disinvestimenti

Gli investimenti risp. I disinvestimenti (tra l'altro a seguito di pagamenti in entrata, pagamenti di prestazioni, modifiche della strategia d'investimento) avvengono conformemente alle istruzioni d'investimento della cassa di previdenza del datore di lavoro entro dieci giorni lavorativi. In caso di modifica della strategia d'investimento, questo termine di esecuzione comincia a decorrere con la ricezione della risoluzione del comitato di cassa. Il rischio di oscillazioni di valore

dovute al mercato per gli investimenti durante il termine di esecuzione è a carico della cassa di previdenza del datore di lavoro.

3 Organizzazione

L'organizzazione gestionale nel settore della gestione patrimoniale comprende i seguenti livelli:

- Consiglio di fondazione
- Gestione della liquidità
- Comitato di investimento
- Direzione
- Gestori patrimoniali

3.1 Consiglio di fondazione

Nell'ambito della sua responsabilità generale, il comitato di cassa ha i seguenti compiti, responsabilità e competenze non delegabili:

- Definizione dei principi e degli obiettivi dell'investimento;
- Determinazione delle categorie di attività ammissibili e dei requisiti qualitativi degli investimenti;
- Definizione o approvazione di strategie di investimento;
- Verifica e conferma delle parti contraenti dell'investimento;
- Controllo del rispetto dei principi stabiliti dal regolamento d'investimento.

3.2 Gestione della liquidità

Il Consiglio di gestione della cassa come organo con pari rappresentanza della cassa pensioni del datore di lavoro:

- determina la strategia d'investimento;
- è responsabile della gestione del patrimonio;
- rispetta i principi e gli obiettivi degli investimenti nell'ambito delle disposizioni di legge e del presente regolamento;
- può emanare ulteriori linee guida per la gestione di singole classi di attivi;
- controlla la corretta attuazione della strategia d'investimento;
- controlla periodicamente la capacità di rischio dell'istituto di previdenza del datore di lavoro e l'adeguatezza della strategia d'investimento;
- controlla l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 48 l'OPP 2;
- decide in merito all'esercizio dei diritti degli azionisti in situazioni particolari;

- designa il gestore o i gestori patrimoniali incaricati della gestione patrimoniale e determina la banca responsabile del traffico dei pagamenti o della gestione del deposito e del conto;
- regola l'attività di gestione e rendicontazione dei depositi e dei gestori patrimoniali in consultazione e in conformità alle direttive della Fondazione;
- decide l'assegnazione dei fondi ai gestori patrimoniali secondo la strategia d'investimento e le larghezze di banda tattiche;
- decide in caso di modifiche operative (ristrutturazioni, fusioni, ecc.), su un eventuale adeguamento della strategia d'investimento e della gestione patrimoniale.

3.3 Comitato di investimento

Il Comitato di Investimento esercita i poteri ad esso attribuiti dal presente Regolamento di investimento. Il Comitato per gli investimenti ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

- Sviluppo di una proposta per la strategia di investimento che includa le larghezze di banda strategiche
- Monitoraggio e controllo degli investimenti nell'ambito delle strategie di investimento
- Decisione sull'attuazione della strategia d'investimento
- Implementazione di viste tattiche all'interno delle larghezze di banda strategiche
- Sviluppo di basi per nuove classi di attività
- Definizione del reporting
- Definizione dei benchmark rilevanti per la valutazione delle prestazioni
- Preparazione del regolamento d'investimento e della dichiarazione sulla politica d'investimento
- Preparazione della decisione e richiesta all'attenzione del comitato di cassa tramite fornitori di servizi esterni, ad es. gestori patrimoniali e banche depositarie
- Decisione sulle linee guida del mandato per i gestori patrimoniali
- Rapporto al comitato di cassa sull'attività d'investimento e sui risultati ottenuti,
- Informare il comitato di cassa sull'utilizzo di strumenti derivati
- Rappresentanza degli interessi di Vita Invest nell'ambito del patrimonio nei

confronti di terzi, compresa la presentazione di domande per l'avvio di procedimenti legali, la conclusione di accordi transattivi e l'ottenimento di una rappresentanza legale.

3.4 Direzione

Nell'ambito della gestione patrimoniale, l'amministratore delegato ha i seguenti compiti, responsabilità e competenze:

- Attuare le decisioni del comitato di cassa e del comitato di cassa in conformità al regolamento e in modo tempestivo;
- Fornitura delle basi per le decisioni richieste dal comitato di cassa o dal consiglio di fondazione;
- è responsabile della pianificazione e del controllo della liquidità;
- Responsabilità della corretta tenuta della contabilità della fondazione e della rendicontazione delle singole casse di previdenza del datore di lavoro;
- Responsabilità per la rendicontazione nell'ambito del bilancio annuale.

3.5 Gestori patrimoniali

La gestione patrimoniale può essere affidata solo a persone e istituzioni che soddisfano i requisiti dell'art. 48f o 48g OPP 2.

La fondazione collettiva Vita Invest distingue tra le forme d'investimento "base", "portafoglio" e "investimenti esterni".

Per le forme d'investimento Vita Invest Basic e Vita Invest Portfolio, la selezione dei gestori patrimoniali è di competenza della Zurigo Investment Foundation.

Per l'investimento esterno del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta, nominare un proprio gestore patrimoniale; quest'ultimo deve soddisfare le condizioni richieste dalla Fondazione in conformità al presente Regolamento d'investimento.

I gestori patrimoniali:

- gestire gli immobilizzi della cassa pensioni del datore di lavoro conformemente al mandato loro conferito dal presente regolamento e dal contratto di gestione patrimoniale;
- preparare rapporti periodici sulla gestione patrimoniale. Vengono definiti l'ambito e il contenuto dei rapporti da creare;

- informare immediatamente l'istituto di previdenza del datore di lavoro in caso di eventi particolari;
- informare la cassa pensioni del datore di lavoro, come richiesto, di norma annualmente, sulle attività d'investimento e sull'andamento degli investimenti dell'anno precedente.

4 Strategia d'investimento

L'investimento strategico delle attività è determinato dal tesoriere. A seconda del volume dell'investimento, si presentano le seguenti possibilità.

4.1 Vita Invest Basic

Il Consiglio d'amministrazione decide in merito a uno o più dei patrimoni misti della Fondazione d'investimento di Zurigo. Sono disponibili le seguenti strategie d'investimento ampiamente diversificate:

- Profilo Difensivo (Valor 002.844.745)
- Profilo Bilanciato (Valor 002.844.737)
- Profilo Progressivo (Valor 002.844.727)
- Profilo Dinamico (Valor 050.270.077)
- Mix 20 (Valor 051.249.460)
- Mix 45 (Valor 051.249.461)
- Mix 65 (Valor 051.249.462)
- Mix 98 (Valor 130.097.948)

Questi investimenti collettivi di capitale della Fondazione d'investimento di Zurigo investono in azioni e obbligazioni svizzere e internazionali nonché in investimenti alternativi (compresi gli immobili).

L'obiettivo dell'investimento è quello di ottimizzare i rendimenti mantenendo la riserva di fluttuazione obiettivo. Ciò è determinato conformemente al punto 6

La strategia d'investimento, comprese le larghezze di banda e le caratteristiche degli attivi misti, è illustrata nell'allegato I.

4.2 Portafoglio Vita Invest

Per l'investimento del patrimonio, tutti i gruppi d'investimento della Zurigo Fondazione d'investimento sono a disposizione del Consiglio d'amministrazione.

La quota dei singoli gruppi d'investimento sul totale degli investimenti con le larghezze di banda tattiche viene regi-

strata dal tesoriere nelle istruzioni d'investimento e approvata dal Consiglio di fondazione.

L'importo della riserva di fluttuazione del valore è determinato in conformità al paragrafo 6

4.3 Strutture esterne

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa pensioni datori di lavoro designa un gestore patrimoniale che soddisfa le esigenze della Fondazione secondo il presente regolamento.

I dettagli della gestione patrimoniale sono disciplinati dal regolamento d'investimento e dal contratto di gestione patrimoniale.

5 Specifiche per gli impianti

Oltre alle disposizioni legali in materia di investimenti (art. 53 - 57 OPP 2) si applicano le seguenti disposizioni.

5.1 Classi di attività, principio

L'elenco delle categorie di attività è esaustivo. Non sono consentiti investimenti in altre classi di attività.

5.2 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide devono essere investite in un conto corrente o come depositi a termine o depositi fiduciari. I depositi a termine e gli investimenti fiduciari possono essere effettuati solo presso banche con un rating adeguato.

5.3 Obbligazioni

Solo le autorità pubbliche e le aziende private sono ammesse come debitori.

5.4 Azioni

Per la classe d'investimento azionario svizzera sono ammessi solo gli investimenti collettivi di capitale (fondi d'investimento, fondazioni d'investimento e strumenti simili). L'art. 71a LPP sull'obbligo di voto per le azioni quotate in borsa non è pertanto applicabile.

Nel caso di investimenti collettivi di capitale che consentono di formulare una raccomandazione di voto, il comitato di

cassa è libero di decidere se formulare o meno tale raccomandazione.

Per le azioni estere della classe d'investimento sono consentiti investimenti collettivi di capitale e investimenti diretti.

Gli investimenti possono essere indicizzati o implementati con una gestione attiva.

5.5 Beni immobili

Gli investimenti in immobili vengono effettuati nell'ambito di investimenti collettivi di capitale con società immobiliari, -fondi d'investimento o fondazioni d'investimento.

Non sono consentiti investimenti diretti in immobili.

5.6 Investimenti alternativi

Gli investimenti alternativi, come gli hedge fund, le materie prime, il private equity e i titoli legati alle assicurazioni, vengono effettuati senza alcun obbligo di contributi aggiuntivi.

Tali investimenti possono essere effettuati solo attraverso investimenti collettivi di capitale diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.

5.7 Infrastrutture

Gli investimenti in infrastrutture devono essere fatti senza richieste di margine e possono essere fatti solo attraverso investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.

5.8 Derivati

Gli strumenti derivati che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni legali in materia di investimenti (art. 56a OPP 2) e che derivano da investimenti ai sensi dell'art. 53 OPP 2, possono essere utilizzati con riserva delle seguenti disposizioni.

Le relative raccomandazioni tecniche dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA devono essere sempre pienamente rispettate. L'investimento di base sottostante lo strumento finanziario derivato deve essere ammesso nell'ambito del presente regolamento d'investimento.

Gli strumenti derivati ammissibili (posizioni lunghe e corte) sono opzioni call e put su investimenti fisici e sotto investimenti, indici, tassi d'interesse, divise e panieri, nonché swap su tassi d'interesse e valute, tassi d'interesse, futures su indici e valute e contratti a termine su valute.

L'utilizzo di tali strumenti non deve avere alcun effetto leva sul patrimonio complessivo dell'istituto di previdenza del datore di lavoro o dell'istituto di previdenza a livello di fondazione. Devono essere coperte tutte le obbligazioni derivanti da operazioni finanziarie derivate o che possono sorgere al momento dell'esercizio del diritto (nessuna vendita allo scoperto).

L'utilizzo di strumenti derivati è regolato dalla Legge federale sulle infrastrutture dei mercati finanziari e sulla condotta del mercato nel commercio di titoli e derivati (Legge sulle infrastrutture dei mercati finanziari, FinfraG). A seconda del derivato, ci sono diversi obblighi di condotta del mercato.

Possono essere utilizzati solo i derivati che non soddisfano i requisiti di notifica che Vita Invest deve soddisfare ai sensi degli art. 104 e segg. FinfraG o obblighi di attenuazione dei rischi ai sensi degli art. 107 e segg. FinfraG.

In particolare, le operazioni con derivati OTC non possono essere utilizzate, ad eccezione delle operazioni ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 FinfraG.

Le transazioni con una controparte domiciliata all'estero (art. 104 cpv. 2 lett. c FinfraG) non sono ammesse.

5.9 prestito titoli

Il prestito titoli non è consentito. Tuttavia, è consentito nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale utilizzati, a condizione che gli investimenti collettivi di capitale utilizzati lo consentano.

5.10 Investimenti presso il datore di lavoro

Non sono consentiti investimenti presso il datore di lavoro. In applicazione dell'art. 57 OPP 2, tuttavia, gli investimenti in obbligazioni e azioni di società quotate che sono membri della Fondazione sono consentiti in mandati individuali, nella

misura della loro ponderazione nel benchmark o in mandati comparabili.

5.11 Espansione delle opportunità di investimento

Se l'osservanza dell'art. 50 cpv. 1-3 OPP 2 può essere definitivamente dimostrata nell'allegato al conto annuale, sono possibili estensioni delle opzioni d'investimento secondo l'art. 53 cpv. 1-4, 54, 54a, 54b cpv. 1, 55, 56, 56a cpv. 1 e 5 e 57 cpv. 2 e 3 OPP 2 (art. 50 cpv. 4 OPP 2).

6 Riserva di fluttuazione del valore

Per garantire l'adempimento duraturo degli impegni di previdenza della Fondazione (in base all'art. 65b LPP e all'art. 48e OPP 2) viene costituita una riserva di fluttuazione del valore (WSR). La WSR sul lato passivo del bilancio commerciale ha lo scopo di assorbire i rischi specifici del mercato alla base degli investimenti (entro un certo orizzonte temporale).

La dimensione obiettivo delle CSE deve essere calcolata secondo il metodo dell'economia finanziaria.

In base a questo metodo, le caratteristiche di rendimento e di rischio delle categorie d'investimento nell'ambito dell'asset allocazioni strategica (di seguito AAS) vengono utilizzate per determinare il WSR che, con ragionevole certezza, consentirà di ottenere il rendimento minimo richiesto sul capitale previdenziale vincolato su un orizzonte temporale di un anno.

Il calcolo della riserva di fluttuazione del valore nominale si basa sull'approccio del valore a rischio:

Vengono utilizzati modelli di calcolo riconosciuti, come i modelli basati direttamente sulla volatilità storica o i modelli stocastici (i cosiddetti modelli di simulazione "Montecarlo").

I seguenti parametri sono inclusi nel calcolo:

- Allocazione delle attività correnti (SAA)
- Volatilità storica della strategia
- Ritorno minimo imin (ritorno obiettivo)
- Rendimento futuro previsto della strategia d'investimento

– Livello di Valor (Z)

Il WSR è espresso in percentuale degli impegni (capitale di previdenza più accantonamenti tecnici). Si ipotizza un livello di Valor di almeno il 95% (Z=1.644), nonché un rendimento obiettivo che corrisponda almeno agli interessi sul capitale di vecchiaia. Nel determinare il livello di Valor, si deve tenere adeguatamente conto anche della struttura e dell'evoluzione prevista del lato passivo del bilancio commerciale

Il WSR viene introdotto all'inizio del contratto o gradualmente costruito. Possono essere concordati contributi e/o finanziamenti di reddito. L'ESC minimo all'inizio del contratto viene concordato separatamente tra la Fondazione e il Consiglio di Amministrazione, a seconda della strategia d'investimento.

Il livello del WSR viene periodicamente rivisto.

7 Integrità e lealtà

7.1 Sottoposti

Tutte le persone incaricate dell'investimento e della gestione del patrimonio previdenziale sono considerate subordinate. Ai fini del presente Regolamento sugli investimenti, ciò include

- i gestori patrimoniali incaricati (persone fisiche e giuridiche);
- i membri del consiglio di fondazione;
- i membri del consiglio di amministrazione della cassa;
- i membri del comitato di investimento sono la direzione;
- altri terzi incaricati di attività di investimento.

7.2 Requisiti per la gestione e l'amministrazione patrimoniale (art. 48f OPP 2)

I gestori patrimoniali ai sensi della fig. 3.5 possono essere persone fisiche o giuridiche qualificate per questo compito e organizzate in modo tale da soddisfare i requisiti dell'art. 51b cpv. 1 della legge federale sulla Costituzione federale (LPP) nonché le disposizioni degli art. 48g - 48l OPP 2. Nel fare ciò, si devono osservare le concretizzazioni delle disposizioni dei paragrafi 7.3 - 7.7.

I gestori patrimoniali sono inoltre tenuti a rispettare la Carta ASIP.

Se ai singoli gestori patrimoniali si applicano norme più severe, queste sono applicabili.

7.3 Evitare i conflitti d'interesse (art. 48h OPP 2)

Le persone incaricate della gestione patrimoniale sono soggette all'obbligo di diligenza a titolo fiduciario e devono salvaguardare gli interessi delle persone assicurate nella loro attività. A tal fine, essi si assicurano che non sorga alcun conflitto di interessi derivante dalle loro relazioni personali e commerciali. Le persone esterne o gli aventi diritto economico di società incaricate della gestione patrimoniale non possono essere rappresentati nel Consiglio di fondazione, nel Consiglio d'amministrazione o nel Comitato d'investimento. I contratti devono essere rescindibili entro e non oltre cinque anni dalla loro stipula, senza alcuno svantaggio per la fondazione.

7.4 Rapporti giuridici con parti correlate (art. 48i OPP 2)

I negozi giuridici conclusi devono corrispondere alle condizioni standard di mercato. Per i rapporti giuridici rilevanti con parti correlate ai sensi dell'art. 48i cpv. 2 OPP 2, è necessario ottenere le quotazioni dei concorrenti. Deve essere garantita la massima trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti.

7.5 Operazioni per conto proprio (art. 48j OPP 2)

Tutte le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'investimento del patrimonio si impegnano a rispettare i principi legali di integrità e lealtà nella gestione patrimoniale. In particolare non possono:

- sfruttare la conoscenza degli ordini per l'esecuzione preliminare, parallela o immediatamente successiva di operazioni in conto proprio concorrenti (Front, Parallel, After Running)
- commercio di un titolo o di un investimento fintanto che la Fondazione commercia in questo titolo o in questo investimento e fintanto che la Fondazione può subire uno svantaggio a causa di ciò; la partecipazione a tali transazioni in qualsiasi altra forma

è considerata equivalente al commercio;

- raggruppare i depositi senza alcun motivo economico che sia nell'interesse della Fondazione.

7.6 Restituzione dei vantaggi pecuniari (art. 48k OPP 2)

I gestori patrimoniali ai sensi della cifra 3.5 devono confermare ogni anno per iscritto che non sono stati loro attribuiti ulteriori vantaggi pecuniari (retrocessioni, commissioni di vendita, commissioni di manutenzione del portafoglio o simili) derivanti dall'attività svolta per la Fondazione al di là del compenso stabilito nella convenzione scritta, o che questi sono stati consegnati integralmente alla Fondazione.

7.7 Divulgazione (art. 48l OPP 2)

L'amministratore delegato richiede ai gestori patrimoniali secondo la cifra 3.5 e ai responsabili secondo l'art. 48g OPP 2 di presentare una dichiarazione scritta sui vantaggi pecuniari personali e ne informa il consiglio di fondazione.

La dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 48l OPP 2 contiene in particolare

- la divulgazione di eventuali collegamenti di interesse, e
- conferma che non si è verificato alcun abuso di proprietà.

8 Controllo e reporting

8.1 Gestione del deposito / deposito globale

La gestione del deposito per un mandato d'investimento può essere delegata a una terza parte indipendente (gestore patrimoniale esterno o global custodian). L'organizzazione interna del titolare del mandato o del depositario globale deve garantire il rispetto delle regole di lealtà di cui alla sezione 7.

8.2 Contabilità dei titoli

La contabilità dei titoli deve essere effettuata correttamente secondo i principi della Swiss GAAP FER 26. Questo compito può essere delegato a una terza parte indipendente.

8.3 Valutazione delle attività

Le partecipazioni sono valutate a valori correnti (essenzialmente valori di mercato). Per il resto valgono le disposizioni delle raccomandazioni degli esperti secondo Swiss GAAP FER n. 26 (true & fair view).

Gli investimenti per i quali non è disponibile un valore di mercato sono valutati al valore netto d'inventario (p.es. private equity) o al valore nominale meno le necessarie rettifiche di valore.

8.4 Segnalazione

I gestori patrimoniali redigono regolarmente un rapporto scritto sull'attività d'investimento, sui risultati conseguiti e sulla composizione dell'investimento.

L'attività di gestione patrimoniale secondo la fig. 3.5 e il tipo di rendicontazione del gestore patrimoniale devono essere regolati in un contratto di gestione patrimoniale scritto. Alla fine dell'anno il gestore patrimoniale conferma alla Fondazione di soddisfare i requisiti per gli investimenti secondo il numero 7.

L'amministratore delegato informa regolarmente il Comitato di cassa sull'attività d'investimento. I relativi rapporti devono essere redatti dai gestori patrimoniali e dalla direzione della fondazione.

9 Costi di gestione patrimoniale

I costi legati alla gestione patrimoniale, in particolare i costi per l'elaborazione della strategia d'investimento, il controllo degli investimenti, la gestione degli investimenti, gli eventuali trasferimenti patrimoniali, i costi per il calcolo delle riserve di fluttuazione del valore secondo il metodo economico-finanziario e la formazione del comitato di cassa sono a carico dell'istituto di previdenza del datore di lavoro o dell'istituto di previdenza competente a livello di Fondazione.

10 Disposizioni finali

L'attuale versione del regolamento d'investimento della strategia d'investimento della società entrerà in vigore il

1° gennaio 2024 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti, comprese le loro eventuali aggiunte.

Può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

Se il presente regolamento viene tradotto in altre lingue, per l'interpretazione è determinante il testo tedesco.

Zurigo, novembre 2023

Fondazione collettiva Vita Invest della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA

Il consiglio di fondazione

Allegato I: Strategie di investimento

	Patrimonio misto della Fondazione d'investimento di Zurigo			
Strategia d'investimento	Profilo Difensivo	Profilo Bilanciato	Profilo Progressivo	Profilo Dinamico
	Strategia d'investimento 0	Strategia d'investimento 1 / piano di previdenza a livello di fondazione	Strategia d'investimento 2	Strategia d'investimento 3
Valor	002.844.745	002.844.737	002.844.727	050.270.077
ISIN	CH0028447453	CH0028447370	CH0028447271	CH0502700773
Prima edizione	Gennaio 2007	Gennaio 2007	Gennaio 2007	Aprile 2020
Emissione / Rimborso	settimanale	settimanale	settimanale	settimanale
Benchmark	indice personalizzato	indice personalizzato	indice personalizzato	indice personalizzato
Valuta del fondo	CHF	CHF	CHF	CHF
Gestione patrimoniale	Varie	Varie	Varie	Varie
Riserva di fluttuazione del valore nominale	8%	10%	12.5%	15%
Politica d'investimento	Ottimizzazione degli utili attraverso un uso limitato delle azioni, compresa la riserva di fluttuazione del valore obiettivo	Aumento degli utili grazie all'utilizzo equilibrato delle azioni, compresa la riserva di fluttuazione del valore obiettivo	Massimizzazione degli utili attraverso un maggiore utilizzo delle azioni, compresa la riserva di fluttuazione del valore obiettivo	Massimizzazione degli utili attraverso un maggiore utilizzo di azioni e di investimenti alternativi, compresa la riserva di fluttuazione del valore obiettivo
Azioni	10% - 25%	15% - 40%	25% - 50%	40% - 60%
Obbligazioni	35% - 70%	30% - 60%	20% - 50%	5% - 30%
Immobili, mutui	0% - 30%	0% - 30%	0% - 30%	0% - 30%
Investimenti alternativi	0% - 15%	0% - 15%	0% - 15%	0% - 20%

	Patrimonio misto della Fondazione d'investimento di Zurigo			
Strategia d'investimento	Mix 20	Mix 45	Mix 65	Mix 98
Valor	002.844.745	002.844.737	002.844.727	130.097.948
ISIN	CH0028447453	CH0028447370	CH0028447271	CH1300979486
Prima edizione	Marzo 2007	Marzo 2007	Marzo 2007	Gennaio 2024
Emissione / Rimborso	settimanale	settimanale	settimanale	wöchentlich
Benchmark	indice personalizzato	indice personalizzato	indice personalizzato	indice personalizzato
Valuta del fondo	CHF	CHF	CHF	CHF
Gestione patrimoniale	Varie	Varie	Varie	Varie
Riserva di fluttuazione del valore nominale	10%	15%	20%	30%
Politica d'investimento	L'asset allocazioni sono adattate in modo flessibile alle rispettive condizioni di mercato e varia entro le larghezze di banda specificate. La componente azionaria strategica è tra 20% - 98%. L'obiettivo dell'investimento è di sovraperformare il benchmark nel lungo termine.			
Azioni	10% - 30%	30% - 55%	40% - 75%	
Obbligazioni	30% - 50%	15% - 35%	0% - 20%	
Immobili, mutui	0% - 25%	0% - 25%	0% - 25%	
Investimenti alternativi	0% - 15%	0% - 15%	0% - 15%	

Per gli cassa di previdenza del datore di lavoro vengono tenuti conti separati.